

***I Cittadini, le Associazioni e gli Enti che abbiano interesse a chiedere
l'intervento del Difensore Civico della Regione Liguria possono***

Telefonare dal lunedì al giovedì

ore 8,30 - 16,30

il venerdì

ore 8,30-12,30

ad uno dei seguenti numeri

010.565384

800.807067

Inviare un fax

al numero 010.540877

Inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica

difensore.civico@regione.liguria.it

Scrivere a Regione Liguria – Servizio del Difensore Civico -

Viale Brigade Partigiane, 2- 16129 Genova

Recarsi di persona negli Uffici di Viale Brigade Partigiane, 2

nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

oppura nelle Sedi distaccate indicate a pagina 44.

Piano di distribuzione

La Relazione del Difensore Civico regionale va inviata annualmente, entro il 31 marzo, al Presidente ed ai membri del Consiglio Regionale (art. 8 L.R. 5 agosto 1986 n. 17).

Altrettanto per quanto riguarda i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (art. 16 della Legge 15 marzo 1997, n. 127, modificata dalla Legge 191/98).

Il testo della Relazione viene anche inviato al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali, a tutti gli Enti derivati dalla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere ed alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti sul territorio.

La Relazione è altresì destinata alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane oltre che alle Amministrazioni periferiche dello Stato, agli Enti assistenziali e previdenziali, alle Agenzie pubbliche di servizio, all'Università ed alle Biblioteche scolastiche.

Per quanto di interesse la Relazione è inviata anche alle Magistrature ed alle Associazioni di volontariato che operano a tutela dei cittadini, dei consumatori e per prevenire eventuali situazioni di bisogno.

L'edizione 2002 è stata riprodotta e diffusa in circa 800 copie.

Il testo integrale è inoltre disponibile sul sito internet www.regione.liguria.it/

Annotazioni

Ringrazio quanti hanno collaborato al fine della raccolta e della classificazione dei documenti e della legislazione.

Si tratta essenzialmente del Dirigente del Servizio e dei diretti Collaboratori che hanno continuato a prodigarsi con molta dedizione attraverso il loro impegno sia in sede che recandosi utilmente e frequentemente negli Uffici periferici nella Regione per facilitare l'accesso dei cittadini ivi residenti.¹

Non sono mancati inoltre i contributi ed i suggerimenti delle Strutture regionali e delle altre con le quali la Difesa civica tiene costanti contatti per la verifica ed il monitoraggio delle situazioni più a rischio di disagio anche collettivo.

Utile è stata, infine, la collaborazione con la Difesa Civica locale e gli Organi di informazione.

¹Nel corso del 2003 l'organizzazione dell'Ufficio non ha subito modificazioni. L'organico è così confermato

Avv. Carlo Alberto Pedemonte	Dirigente
Avv. Luigi Pincin	Funzionario con P.O.
Sig.ra M. Paola Franciois	Funzionario
Sig.ra M. Luisa Casaccia	Funzionario
Sig.ra Claudia Roscani	Funzionario
Sig.ra Loredana Cerroni	Collaboratore
Sig.ra Mirella Bernabei	Collaboratore
Sig.ra Daniela Curcumi	Collaboratore
Sig. Mauro Teso	Collaboratore

Presentazione

Non deve meravigliare se proprio le Autorità di garanzia scelgano l'occasione del rendiconto annuale sul lavoro svolto per rinnovare l'impegno a ben operare nei confronti della società e per richiedere maggiore solidarietà ed incisività delle azioni guida.

Accade, infatti, che talvolta la loro attività si scontri con i poteri forti del sistema (che tendono più a mantenere che a modificare la realtà socio-economica nella quale viviamo) a vantaggio delle corporazioni e dei monopoli che indeboliscono la rete dei servizi pubblici (trasporti, sanità, assistenza sociale...) e fanno crescere la solitudine del cittadino.

Cosicché se fanno sentire la propria voce — anche tra mille difficoltà — il Garante per la protezione dei dati personali, quello dell'Antitrust e quello della Concorrenza e del Mercato, fanno fatica a farsi strada nell'opinione pubblica altre figure come quella dell'Ombudsman bancario, la cui intermediazione gratuita tutela nelle controversie con gli Istituti di credito e gli intermediari finanziari e quella del Garante del contribuente che raccoglie le “dolenti note” del sistema impositivo tributario.

Nettamente diversa è la posizione della Difesa Civica regionale, che appartiene alla specie generalista e, come è noto, è stata introdotta in Italia per iniziativa delle Regioni, rafforzata attraverso la legislazione nazionale in occasione della cosiddetta “riforma Bassanini” (1997 — 1998) ed è ormai radicata anche negli organismi internazionali che operano a livello europeo ed oltre.

Il Difensore Civico della Regione Liguria ha fondamento statutario (art.14 della legge 22 maggio 1971). E' stato disciplinato con legge regionale (6 giugno 1974, n. 17, e successive modificazioni) ed è insediato sin dal 1977 attraverso un avvicendamento quinquennale.

A differenza di quelle specialistiche, la Difesa Civica generalizzata cura i rapporti tra tutti i cittadini (oggi il termine si è esteso fino a comprendere tutti gli “individui”) e la Pubblica Amministrazione nel senso della sua massima ampiezza, tale da ricomprendere anche le attività di pubblico interesse che lo Stato e gli altri Enti pubblici svolgono attraverso Concessionari o Società di capitali partecipate.

In tale contesto la Difesa Civica regionale è chiamata:

- A. a garantire:
- l'imparzialità
 - la buona amministrazione
 - la regolarità e la tempestività delle procedure
 - la mancanza di abusi a danno dei cittadini.
- B. a coordinare la propria attività con la rete della Difesa Civica locale.
- C. a segnalare:
- le inosservanze disciplinari;
 - gli abusi e le irregolarità che rientrano nella competenza della Corte dei Conti;
 - i comportamenti che potrebbero avere rilievo penale e, per tanto, rientrare nella competenza dell'Autorità giudiziaria inquirente.

Nonostante la chiara definizione delle funzioni e dei compiti attribuiti dalla legge, la Difesa Civica non di rado è considerata una Istituzione “con le armi spuntate”, sbilanciata nei confronti dell'eccessivo potere della Pubblica amministrazione e debole, se è inascoltata, anche dinanzi alle situazioni più paradigmatiche e di interesse diffuso.

Di fatto non è così: più propriamente il Difensore Civico viene visto come “magistratura di persuasione” che, anche se non dispone di “potestas” ma solo di “autoritas”, concorre con le qualità personali ed il prestigio del proprio Ufficio a dare efficacia alle proprie decisioni. Ciò detto, bisogna ricordare che il Difensore Civico nasce dall'Ombudsman scandinavo (Svezia 1809) ma si modula sulla figura del Mediatore Europeo (Maastricht 1992).

Siamo passati, cioè, da “colui che fa da tramite” (letterale traduzione di Ombudsman) a “colui che media”, colui cioè che allorché individua un caso di cattiva amministrazione informa l'istituzione o l'organo interessato proponendo soluzioni o progetti sui quali il soggetto pubblico è tenuto a relazionare in maniera circostanziata.

Ma v'è di più: per effetto dell'approvazione della “Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea” (Nizza – Dicembre 2000), la Difesa Civica ha rafforzato la consapevolezza che ad essa spetta

garantire il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate “in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole”.

Si tratta di un vero e proprio salto di qualità che il Parlamento nazionale ed i Consigli Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono chiamati a definire in tempi brevissimi per adeguare la propria legislazione al dettato della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, che, nel riformulare l'art. 117, prevede la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m).

In parole più semplici, oggi si impone che l'attività del Difensore Civico si arricchisca di una nuova funzione in grado di “deflazionare” la crescita esponenziale del contenzioso contro la Pubblica Amministrazione.

Sta accadendo infatti che, anche in conseguenza della quasi totale scomparsa dei controlli amministrativi e l'aumentato livello di responsabilità della Dirigenza pubblica, il cittadino leso nei propri diritti ed aspettative legittime si vede quasi costretto, ed in spazi temporali molto ridotti, ad introdurre diverse forme di contenzioso che individua quasi come unica risorsa percorribile.

Il cittadino tende a sottovalutare la possibilità del riesame, anche congiunto (caratteristica del Difensore Civico), delle pratiche che lo interessano, ovvero a ritenere del tutto aleatorio il ricorso alla “autotutela” da parte di una Pubblica Amministrazione che senz'altro è migliorata in trasparenza, efficacia ed efficienza ma stenta ancora a rendersi credibile attraverso il buon uso del principio di equità. Senza considerare che la “lentocrazia” produce a volte barriere costosissime anche all'esercizio di attività economiche e produttive.

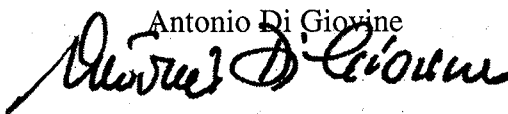
Tutte queste considerazioni e i dati riferiti anche al territorio della Liguria, danno un quadro allarmante rispetto al Paese non fosse altro perché l'indicatore del contenzioso, assolutamente in crescita, rischia di riproporre un modello “Cittadino – Pubblica Amministrazione” fatto più di sudditanza che di fiducia reciproca e di imparzialità.

Il contenzioso cresce presso i Tribunali Amministrativi Regionali che ormai “introitano” più di quanto non riescano a definire nel corso dell’anno; la Giustizia ordinaria civile annovera sempre più cause anche per le numerose pretese risarcitorie; i Giudici di Pace sono sommersi dal contenzioso di natura contravvenzionale che il cittadino adisce preferendolo ai ricorsi gerarchici.

In tale situazione è davvero auspicata la prospettiva molto concreta che lo Stato e le Regioni valutino positivamente la introduzione, anche nell’ordinamento italiano, dell’istituto della sospensione del decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali fino alla conclusione del procedimento che il cittadino avrà proposto dinanzi al Difensore Civico, moratoria per un termine massimo che potrebbe ragionevolmente essere di sei mesi.

Con tali premesse rassego il rendiconto dell’Attività svolta nell’anno 2003 senza tuttavia trascurare di arricchire il testo con alcuni approfondimenti che spaziando dal diritto positivo alle riforme anche istituzionali, dalla storia dei diritti civili all’evoluzione delle democrazie del continente, sono capaci di offrire al lettore ulteriori motivi di riflessione.

Antonio Di Giovine



Genova, 29 febbraio 2004